

**164. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'Ufficiale di gara è stato designato:**

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- 1<sup>a</sup> recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione corso e comunque per almeno 6 mesi;
- 2<sup>a</sup> recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio.

**165. Falsificazione del referto o della relazione:**

- interdizione dall'attività da 1 anno a 2 anni, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

**166. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:**

- interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Lega calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

**167. Violazione degli adempimenti previsti dall'articolo 37/a RD, anche a titolo di colpa:**

- dalla censura all'interdizione dall'attività fino a 1 mese.

**168. Violazione degli adempimenti previsti dall'articolo 37/b RD, anche a titolo di colpa:**

- interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.



## Parte sesta

### GLOSSARIO

**Adito (giudice):** giudice al quale è rivolto il ricorso.

**Adozione della decisione:** atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

**Avocazione:** assunzione da parte di un Organo disciplinare di un procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

**Coattivo:** costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.

**Collegio (disciplinare):** Organo composto da due o più persone.

**Commissione di fatto illecito:** il compimento di un fatto illecito.

**Consulta:** Organo collegiale.

**Contermine:** ambito territoriale che ha i confini in comune.

**Contraddittorio:** discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.

**Decadenza:** la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.

**Delegare:** incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.

**Deroga:** eccezione.

**Derogabile:** che può essere modificato, innovato o escluso.

**Determinare:** indurre.

**Edittale (pena):** limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.

**Emanazione:** emissione, adozione.

**Equipollente:** di valore ed efficacia identici.

**Esecutività:** capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.

**Esecuzione:** l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.

**Esperimento (di formalità):** attuazione delle formalità.

**Fattispecie:** previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.

**Giurisdizione:** potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.

**Handicap:** motivo di svantaggio.

**Impugnazione:** atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.

**Incidentale (giudizio):** avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.

**Incompatibilità:** impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.

**Indole:** carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.

**Indulto:** remissione condizionata della pena.

**Inficiare:** compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.

**Instaurare:** attivare un procedimento.

**Istanza:** richiesta.

**Maggioranza assoluta:** la metà più uno degli aventi diritto al voto.

**Maggioranza qualificata:** un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

**Maggioranza relativa:** la metà più uno dei votanti presenti.

**Mendace:** fondato sulla falsità e sull'inganno.

**Merito (esame del):** questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.

**Monocratico:** Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

**Notorio:** di comune conoscenza.

**Obiezione di coscienza:** atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

**Ordinatorio (termine):** termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccogliabilità o la nullità.

**Ordine del giorno:** programma oggetto di decisione o di comunicazione.

**Perentorio (termine):** termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

**Precetto:** norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

**Premialità:** si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

**Procedibilità:** esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

**Qualificare (un fatto):** inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

**Reclamo:** atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

**Reiterare o reiterazione:** ripetere una o più volte.

**Remissione (in termine):** atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

**Responsabilità oggettiva:** quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

**Retroattivo:** che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

**Revisione:** riesame.

**Ricettizia (forma):** modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

**Ricorso:** atto d'impugnazione della decisione di un Organo disciplinare.

**Ricusare o ricusazione:** istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

**Rimozione:** allontanamento da una carica.

**Ritenzione (diritto):** diritto incassare la somma altrui di cui sia ha il possesso a soddisfazione di un credito.

**Sanzione:** pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

**Squalifica definitiva:** sanzione non più impugnabile.

**Tassativo:** che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

**Termini:** limiti di scadenze.

**Termine ordinatorio o perentorio:** vedi ordinatorio o perentorio.

**Tipicità:** caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.







